CAMERA DEI DEPUTATI N. **5901**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1999

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, della Global Environment Facility, dell'ASEM Trust Fund e del Multilateral Investment Fund

Presentato il 14 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in oggetto, presentato il 14 aprile 1999 ed all'esame della Camera dei deputati per la prima lettura, ha per oggetto l'erogazione di contributi, a decorrere dall'anno finanziario 1999, in favore di alcuni organismi finanziari internazionali a carattere multilaterale. Un prima tipologia di contributi è prevista quale conferimento per la partecipazione italiana a taluni enti finanziari internazionali, in particolare l'*ASEM Trust Fund* e il *Multilateral Investment Fund (MIF)*. Un'ulteriore tipologia, relativa ad un unico organismo finanziario, la *Global Environment Facility (GEF-2)*, riguarda invece l'erogazione di contributi per operazioni di ricostituzione di risorse. Una terza ed ultima tipologia contributiva, adottata con riferimento alla Banca africana di sviluppo e all'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti *(MIGA)*, prevede infine l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate all'aumento di capitale di tali enti.

Passando al merito del provvedimento, si rileva come esso disponga, in primo luogo, l'accettazione di alcuni emendamenti allo statuto della Banca africana di sviluppo, unitamente alla partecipazione italiana al suo quinto aumento di capitale. A tale proposito, si osserva che l'organismo finanziario interessato, fondato nel 1964 da 27 paesi africani con il compito istituzionale di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi africani, fu aperto nel 1972 alla partecipazione di paesi non regionali. Esso conta attualmente 77 paesi membri, di cui 53 regionali e 24 non regionali. Dopo la crisi finanziaria sofferta nel 1993 e superata con il varo di una serie di riforme finanziarie e istituzionali, la Banca africana di sviluppo ha recentemente avviato un complesso processo di revisione del suo ruolo al fine di divenire la principale istituzione finanziaria operante in Africa. In vista del conseguimento di tale obiettivo è stato deliberato nel 1997 il quinto aumento di capitale, in ordine al quale l'Italia è chiamata a sottoscrivere 20.501 azioni dal valore nominale di 10.000 unità di conto per ciascuna azione. In realtà, solo 1.230 di tali azioni rappresentano la quota effettivamente da pagare (*paid-in*), corrispondente ad un onere pari a 3.388 milioni di lire annue, per il periodo dal 1999 al 2006. Per quanto riguarda lo statuto, la modifica principale prevede che i paesi non regionali arrivino a contribuire per una quota pari al 40 per cento, mentre ovviamente il restante 60 per cento rimane a carico dei paesi africani.

Il disegno di legge autorizza inoltre la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA). Si tratta di un'istituzione che fa parte del Gruppo Banca Mondiale, creata nel 1988 con lo scopo di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato estero verso i Paesi in via di sviluppo, assistendo sia gli investitori stranieri che i governi interessati. Tra gli strumenti di intervento, la MIGA assicura i progetti di investimento contro i rischi politici e fornisce servizi di consulenza per la predisposizione di programmi che garantiscono condizioni più favorevoli all'investimento estero. I paesi membri dell'Agenzia sono attualmente 141, a fronte di 110 paesi in via di sviluppo che risultano potenziali beneficiari delle garanzie e dei servizi di consulenza erogati dall'organismo in oggetto. L'aumento di capitale, di cui al presente provvedimento, impegna l'Italia a sottoscrivere 2.150 azioni addizionali per un ammontare totale di 23.263.000 dollari, di cui la somma di 19.157.080 dollari rappresenta la quota *callable*. La quota effettivamente da pagare (*paid-in*) è invece pari a 4.105.920 dollari, corrispondenti ad un onere pari a 3.695.328.000 lire, per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Si evidenzia peraltro che il negoziato che ha condotto alla decisione di incrementare il capitale della MIGA è stato accompagnato da un articolato dibattito concernente i meccanismi di funzionamento dell'*Inspection panel*, peraltro già operativo. A tale proposito, occorre rilevare che la Campagna per la riforma della Banca Mondiale ha avanzato alcune proposte di riforma, volte ad estendere le competenze dell'*Inspection panel*, al fine di rafforzare la capacità istituzionale del MIGA di operare un'effettiva valutazione dell'impatto sociale e ambientale dei progetti da garantire. In particolare, sarebbe auspicabile il rafforzamento del dipartimento sociale e ambientale, unitamente all'avvio di un rapido processo di definizione delle competenze del *panel*. Inoltre, nel quadro dell'armonizzazione delle politiche operative della MIGA con quelle della Banca Mondiale in tema di lotta alla povertà, efficienza energetica e reinsediamento forzato, emerge la necessità di introdurre opportuni strumenti volti a garantire il rispetto delle linee guida operative della Banca Mondiale e un più capillare accesso pubblico alle informazioni e alla documentazione relativa ai progetti. Occorrerebbe peraltro creare un meccanismo preventivo che consenta alla MIGA di escludere fin dall'inizio progetti che possano avere effetti socio-ambientali negativi e di selezionare i progetti secondo il loro effettivo impatto sulle strategie di lotta alla povertà e sviluppo sociale.

In sostanza, nell'ottica di una nuova architettura finanziaria internazionale, assume carattere prioritario la necessità che le organizzazioni della società civile abbiano a loro disposizione idonei strumenti per il controllo della destinazione e dell'effettivo impatto socio-ambientale dei progetti finanziati con le risorse in dotazione agli organismi finanziari internazionali.

A questo proposito, è importante che vengono avviate apposite riforme della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale, in prosecuzione ed a completamento del cammino già intrapreso in questa direzione dall'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Carlo Azeglio Ciampi, nella sua veste di Presidente dell'*Interim Committe* del FMI. Giova infine ricordare che lo stesso Ciampi, in occasione di un'audizione svolta il 3 marzo scorso di fronte alla Commissione affari esteri e comunitari di questa Camera, ebbe modo di illustrare le linee guida da porre a fondamento delle riforme necessarie per la costruzione di una nuova architettura finanziaria internazionale.

Il disegno di legge autorizza altresì la partecipazione finanziaria italiana all'*ASEM Trust Fund*, fondo di assistenza tecnica creato su iniziativa dell'Unione europea presso la Banca Mondiale, che lo amministra, allo scopo di facilitare la ripresa dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria asiatica. Tra gli strumenti impiegati per realizzare la finalità predetta, si prevede l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto ai vari governi interessati a programmi di assistenza tecnica e di formazione finalizzati alla ristrutturazione del settore finanziario locale e al riorientamento dei programmi di riduzione della povertà. L'Italia viene autorizzata a sostenere tali attività mediante il versamento di un contributo pari a sette milioni di dollari, corrispondenti a lire 12.600.000, da erogare in un'unica soluzione nel 1999. Con riferimento alle attività del fondo ASEM, sarebbe opportuno consentire la partecipazione di organizzazioni popolari, sindacali e non-governative della società civile agli incontri preparatori del terzo vertice ASEM, che si terrà a Seul nell'ottobre 2000. Sarebbe peraltro auspicabile che anche il gruppo di esperti, incaricato di redigere il documento programmatico *Asia-Europe Vision Group Report* fosse integrato da rappresentanti della società civile, anche al fine di adottare, nella stesura del citato documento, un approccio comprensivo anche delle questioni sociali, politiche e di sicurezza. Tra le altre priorità, si sottolineano: la necessità di esercitare un controllo sui fondi ASEM 2, affinché questi non siano usati direttamente o indirettamente per il commercio di armi tra paesi europei e paesi asiatici; l'opportunità che vengano favoriti incontri e

scambi di informazione tra i parlamentari dei paesi europei e asiatici del gruppo ASEM.

Il provvedimento in esame autorizza inoltre l'Italia a contribuire alla seconda ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-2). Tale organismo finanziario internazionale è stato istituito nel 1991 con una risoluzione del Consiglio di amministrazione della Banca Mondiale come programma pilota triennale per assistere i Paesi in via di sviluppo nelle attività di protezione dell'ambiente globale, promuovendo uno sviluppo economico « sostenibile ». La medesima risoluzione prevedeva altresì la cooperazione tra il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e la Banca Mondiale per la realizzazione di programmi e progetti in quattro aree di interesse globale: effetto serra, biodiversità, acque internazionali e ozono.

Dopo la fase pilota di tre anni, la GEF è stata ristrutturata per farne uno strumento permanente di cooperazione internazionale e per renderla atta a funzionare come meccanismo finanziario delle convenzioni internazionali sul cambiamento climatico e sulla biodiversità sottoscritte nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. In quell'occasione venne redatta l'« Agenda 21 », contenente un vasto programma d'azione, che indica nello sviluppo sostenibile il percorso da seguire per assicurare una crescita economica compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.

L'Italia fa parte della GEF dal 1992 e nel triennio pilota ha contribuito con risorse pari a 105 miliardi di lire. Ora, nell'ambito della seconda ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* (GEF-2), relativa al periodo 1998-2002, il nostro paese viene autorizzato a contribuirvi mediante l'erogazione di un contributo che ammonta a 143 miliardi di lire, da versare in sei rate.

Il disegno di legge autorizza infine la partecipazione dell'Italia al *Multilateral Investment Fund* (MIF), costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo e da questa amministrato, con il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese nei paesi latinoamericani. L'Italia, che inizialmente si era riservata di partecipare al Fondo per motivi prudenziali, dato il carattere innovativo dell'iniziativa, ha ritenuto successivamente opportuno parteciparvi, anche per le sollecitazioni ricevute in occasione del vertice euro-latinoamericano di Rio de Janeiro (29 giugno 1999), dove è emerso un forte interesse verso il sistema italiano delle P.M.I. È giusto ricordare che l'Italia può giocare un ruolo importante nell'America latina, sia per la rilevante presenza di comunità di origine italiana, sia per i forti legami culturali, economici e politici. Ultimamente, le attese verso un contributo italiano sono cresciute da parte dei paesi dell'area, nonché da parte delle imprese italiane. A tale fine, il presente provvedimento autorizza una contribuzione finanziaria italiana pari a trenta milioni di dollari USA, da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999, con un onere valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003.

Si auspica, in conclusione, la sollecita approvazione del provvedimento.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

1.1. *Necessità dell'intervento con legge.*

La necessità di intervenire con legge deriva dal fatto che il provvedimento in esame autorizza nuove spese a carico del bilancio dello Stato, finalizzate ad attuare la partecipazione dell'Italia ad alcuni organismi finanziari a carattere multilaterale sulla base di accordi internazionali ratificati dall'Italia.

1.2. *Coordinamento con la normativa vigente.*

Nel testo del provvedimento in esame si fa espresso riferimento alle precedenti fonti legislative ai sensi delle quali l'Italia

è divenuta membro delle organizzazioni finanziarie internazionali in oggetto o ha partecipato ad operazioni di ricostituzione delle loro risorse o di aumento del relativo capitale.

In particolare, si rammenta che l'Italia fa parte della Banca Africana di sviluppo in base alla legge 3 febbraio 1982, n. 35 ed ha partecipato al suo quarto aumento di capitale sulla base dell'autorizzazione appositamente conferita dalla legge 11 luglio 1988, n. 268.

Per ciò che concerne l'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA), si fa presente che l'adesione dell'Italia è stata disposta con la legge 29 aprile 1988, n. 134.

Si fa inoltre presente che la legge 31 gennaio 1992, n. 114 ha disciplinato l'adesione italiana alla *Global environment facility* (GEF-2), mentre la contribuzione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse è stata autorizzata con legge 16 luglio 1996, n. 381 e con legge 19 novembre 1998, n. 404.

Si rileva, infine, che l'Italia fa parte della Banca interamericana di sviluppo in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

La Commissione ha esaminato il disegno di legge in occasione delle sedute tenute il 5, il 10 e il 14 ottobre scorsi.

2.1 *Pareri espressi.*

Il testo del disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato trasmesso alle Commissioni I e V che hanno espresso i pareri di competenza. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, nel presupposto che l'approvazione definitiva del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1999.

3. *Contenuto dell'articolato.*

Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Commissione in sede referente senza modifiche rispetto al testo presentato dal Governo.

Esso si compone di dodici articoli, nell'ambito dei quali per ciascuno dei cinque organismi cui si intende assicurare la partecipazione finanziaria italiana si segue il seguente schema: all'articolo che autorizza la concessione del contributo, definendone tempi e modalità di erogazione, fa seguito la norma che provvede alla relativa copertura finanziaria.

I primi tre articoli si riferiscono alla Banca africana di sviluppo: l'articolo 1 reca l'accettazione di alcuni emendamenti allo Statuto della Banca, approvati dal Consiglio dei Governatori con la Risoluzione B/B4/98/04 allo scopo di adeguare le norme statutarie alla nuova struttura azionaria della Banca, caratterizzata da una maggiore presenza dei paesi non africani; l'articolo 2 autorizza invece la partecipazione dell'Italia al quinto aumento di capitale della Banca, con una quota pari a 205.010.000 unità di conto, di cui dovranno esserne effettivamente versate soltanto 12,3 milioni (pari a circa 26,704 miliardi di lire), in otto rate uguali annuali dal 1999 al 2006; l'articolo 3, infine, dispone la copertura del relativo onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 4 e 5 riguardano il primo aumento di capitale dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA). La quota sottoscritta dall'Italia è pari a 23.263.000 dollari USA, ma dovranno essere effettivamente pagati solo 4.105.920 dollari in due rate uguali annuali dell'importo di 3.695.328.000 lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Gli articoli 6 e 7 sanciscono la partecipazione italiana all'*ASEM Trust Fund*.

Tenendo conto della partecipazione finanziaria proposta dagli altri partner europei, il contributo italiano è stato fissato in 7 milioni di dollari USA, pari a circa 12,6 miliardi di lire, da erogare in un'unica soluzione entro il 1999.

Gli articoli 8 e 9 autorizzano la partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse della *Global Environ-*

ment Facility (GEF-2). In particolare, si dispone che l'Italia versi un contributo di poco inferiore al precedente, pari quindi a 143 miliardi di lire, da pagare in sei rate di diversa entità nell'arco degli anni 2000-2005.

Gli articoli 10 e 11 si riferiscono alla partecipazione dell'Italia al *Multilateral Investment Fund* (MIF), con l'erogazione di un contributo di 30 milioni di dollari USA, pari a circa 54 miliardi di lire, che dovranno essere erogati in 5 rate di uguale importo nel corso degli anni 1999-2003.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana ai cinque organismi citati è individuata, per ciascuno, nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 12 detta, infine, ulteriori disposizioni a carattere finanziario relative alle modalità di erogazione del contributo italiano alla GEF-2 e alla copertura di eventuali maggiori oneri dovuti alla differenza di cambio valutario.

PEZZONI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che l'approvazione definitiva del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1999.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/B4/98/04 del 29 maggio 1998.	*Identico.*
2. Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa.	
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.	
ART. 2.	ART. 2.
1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 febbraio 1982, n. 35.	*Identico.*
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 205.010.000 unità di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unità di conto, in 8 rate uguali annuali dal 1999 al 2006.	
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di	*Identico.*

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 4.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1° aumento di capitale dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 29 aprile 1988, n. 134.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in 2 rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 6.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale.

2. Il contributo italiano è pari a 7 milioni di dollari da versare in un'unica rata nel 1999.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.	ART. 7.
1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.	*Identico*.
ART. 8.	ART. 8.
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114. 2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 143 miliardi di lire da versare in 6 rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.	*Identico*.
ART. 9.	ART. 9.
1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.	*Identico*.

ART. 10.	ART. 10.
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo. 2. Il contributo italiano è fissato in dollari USA 30 milioni da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.	*Identico.*
ART. 11.	ART. 11.
1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge. 2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.	*Identico.*

DDL13-5901A
Lire 500